



Tribunale di Biella



Procura della Repubblica di Biella

Prot. 9/2022

Biella, 15 febbraio 2022

OGGETTO: d.l. 7.1.2022, n.1 (G.U. n. 4 del 7.1.2022) - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19 — circolare attuativa delle disposizioni applicabili negli uffici giudiziari a decorrere dall'1.2.2022 e dal 15.2.2022. Integrazione del Prot. 36/2022 del 12/1/22.

Visti

- Il decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1;
- Il decreto legge 21 settembre 2021, n. 127;
- Il decreto legge 1 aprile 2021, n.44;
- Il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52;
- Il decreto legge 7 gennaio 2021, n. 1;
- Le linee guida per il personale P.A. dei Ministeri della Funzione Pubblica e della Salute per la verifica del possesso della certificazione verde UE Covid 196 del 9 ottobre 2021;
- Vista ed applicata ogni altra normativa primaria e secondaria in materia di vaccinazione e possesso di Green Pass nei luoghi di lavoro, accesso agli uffici pubblici e relative verifiche di controllo;
- I provvedimenti emanati da questi Uffici in data 12 gennaio 2022;
- I provvedimenti di delega ai Procuratori della Repubblica e, in via subordinata, ai Presidenti dei Tribunali, per il personale di magistratura, togato ed onorario ivi compreso il prot.189/2021, 27/2022 e 36/2022.

Il Presidente del Tribunale ed il Procuratore della Repubblica d'intesa con il Presidente f.f. del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Biella, ad integrazione del provvedimento prot. 36/2022

dispongono

1. Nuove regole per l'accesso negli uffici giudiziari applicabili dal 1° febbraio 2022.

Dall'1.2.2022 e sino al 31.3.2022 chiunque intenda accedere negli uffici giudiziari per fruire dei relativi servizi deve essere titolare di certificazione verde Covid-19, anche se ottenuta a seguito di tampone antigenico o molecolare (C.d. green pass base) con esito negativo (art. 9-bis, co. 1-bis, lett. b), e co. 1-ter, secondo periodo, del d.l. 2021, n. 52, introdotto dall'art. 3, co. 1, lett. a), n. 1, del d.l. 2022, n. 1).

Sono esclusi dalla limitazione e possono, quindi, accedere nella sede giudiziaria anche se non siano in possesso del C.d. green pass base:

- a) i testimoni e le parti del processo (art. 9 sexies, co. 8, del d.l. 2021, n. 52, introdotto dall'art. 3, co. 1, lett. b), n. 2, del d.l. 2022, n. 1);
- b) i soggetti di età inferiore ai 12 anni e quelli esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute (art. 3, co. 1, lett. a), n. 2, del d.l. 2021, n. 52);
- c) i soggetti che si rechino in ufficio per esigenze di giustizia, ma solo nei seguenti casi (art. 1, co. 1, lett. d), del D.P.C.M. 21.1.2022 sulla base di quanto previsto dall'art. 9-bis, co. 1 bis, lett. b) del d.l. 2021, n. 52):
 - c.1) per la presentazione indifferibile e urgente di denunce in qualità di vittime di reato;
 - c.2) per richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci;
 - c.3) per lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata.

Rimangono ferme le disposizioni vigenti che già in precedenza subordinavano l'accesso nell'ufficio alla titolarità di certificazione verde Covid-19 di base per i magistrati, il personale amministrativo e per chiunque vi svolga, a qualsiasi titolo, la propria attività di lavoro, nonché per i difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato.

2. Le nuove regole per l'accesso negli uffici giudiziari applicabili dal 15.2.2022.

A decorrere dalla data del 15.2.2022 entrano in vigore anche le nuove disposizioni sull'obbligo vaccinale generalizzato per gli ultracinquantenni (art. 4-quater del d.l. 2021, n. 44, introdotto dall'art. 1 del d.l. 2022, n. 1) il cui assolvimento costituisce condizione per l'accesso nei luoghi di lavoro (o, ove si svolge attività lavorativa) anche per i soggetti di cui all'art. 9-quinquies, co. 1 e co. 2, del d.l. 2021, n. 52 (personale amministrativo e soggetti che svolgano, a qualsiasi titolo, la propria attività di lavoro negli uffici giudiziari) e per quelli di cui all'art. 9-sexies, co. 1 e co. 4, del d.l. 2021, n. 52 (magistrati, anche onorari, difensori, consulenti, periti e altri ausiliari) così come previsto dall'art. 4-quinquies del d.l. 2021, n. 44, introdotto dall'art. 1 del d.l. 2022, n. 1.

Conseguentemente, a decorrere dal 15.2.2022, per l'accesso nelle sedi giudiziarie dei soggetti ultracinquantenni rientranti in tali categorie (personale amministrativo, soggetti che svolgano, a qualsiasi titolo, la propria attività di lavoro negli uffici giudiziari, magistrati, anche onorari, difensori, consulenti, periti e altri ausiliari) non è più sufficiente il C.d. green pass di base rilasciato anche in seguito a tampone, ma è richiesta la titolarità del C.d. "green pass rafforzato" e cioè:

- a) di certificazione verde Covid- 19, rilasciata sulla base di effettuata vaccinazione al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
- b) di certificazione verde Covid- 19 rilasciata per avvenuta guarigione.

3. Controlli e accertamento delle violazioni

Alla verifica delle condizioni richieste per l'accesso, secondo le disposizioni che precedono, a decorrere dall'1.2.2022 e dal 15.2.2022, procederà il personale di vigilanza con le modalità di accertamento della titolarità della certificazione verde COVID-19.

Si conferma la designazione della Società MEK-POL SRL, che gestisce e garantisce i controlli (anche di sicurezza), quale responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi del Codice della privacy.

Per i Sigg. Avvocati ultracinquantenni è, ovviamente, sospesa, protempore, la validità del C.d. "lasciapassare agevolato". Analogamente per i Sigg. Notai e Commercialisti.


Così anche per i Sigg. Magistrati, il Personale Amministrativo, gli appartenenti alla Sezione di Polizia giudiziaria (nonché quello aggregato o distaccato presso i singoli Uffici, come meglio specificato nel provvedimento del 10.1.2022, citato) ultracinquantenni.

SI SPECIFICA CHE L'OBBLIGO SI CONCRETIZZA A PARTIRE DAL GIORNO DEL COMPIMENTO DEL CINQUANTESIMO ANNO.

Le persone appartenenti alle categorie indicate e che abbiano interesse, nell'imminenza del compimento del 50° anno, potranno, dimostrando, su base assolutamente volontaria, lo status vaccinale "rafforzato" e richiedere il rilascio di un nuovo "lasciapassare agevolato".

Il personale addetto al controllo provvederà al controllo del documento di identità per la verifica della appartenenza alla fascia di età "under 50" o "over 50".

Il Presidente del Tribunale
Dott.ssa Paola RAVA



Per favore visione
[Handwritten signature]

Il Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Teresa-Angela CAMELIO



